

N. 1745/2015 R.G.



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Il Giudice del lavoro

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1745/2015 R.G.,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 dicembre 2015;

rilevato che con ricorso depositato l'11 settembre 2015 Carmelo La Rosa, dipendente del Comune di Barcellona P.G. con qualifica di funzionario, ctg D4, ha chiesto in via d'urgenza la condanna dell'ente alla reintegra nell'incarico di Comandante della Polizia Municipale, conferitogli il 13 dicembre 2013, previo annullamento della determina n. 26 del 29 luglio 2015 con la quale il neoeletto Sindaco, ritenuto scaduto, ha nominato *ad interim* la collega Elisabetta Bartolone;

ritenuto preliminarmente che parte ricorrente ha sanato il dedotto vizio di nullità del mandato alle liti, *ex art.* 182 c.p.c., con la costituzione di nuovo procuratore;

che alla sommaria delibazione confacente a questa fase processuale, e salvo il più approfondito esame da farsi in quella eventuale di merito, la pretesa azionata sembra fondata;

che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 478/2014), per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati dagli enti locali la disciplina generale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - nel testo modificato dall'art. 14 *sexies* del D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005 - secondo cui la durata degli stessi non può essere inferiore a tre anni, integra quella speciale prevista dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 257 del 2000, il quale stabilisce che detti incarichi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica;

che, invero, "... *i dubbi che erano sorti circa l'applicabilità della norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 agli enti locali sono stati fugati dal legislatore, il quale, con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, comma 1, lett. f) - successivo ai fatti per cui è controversia -, introducendo i commi 6 bis e 6 ter, ha esplicitamente stabilito con quest'ultimo comma che le disposizioni di cui al*

comma 6 e al comma 6 bis - tra cui quella relativa alla durata degli incarichi - si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le Regioni, le Province e i Comuni. Le conclusioni qui raggiunte trovano riscontro nella sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2010";

che, ragionando alla stregua di tali principi, anche in ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco va rispettato il suddetto termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale;

che, trattandosi di disposizioni imperative e inderogabili, ogni contraria previsione contenuta sia nel bando di concorso che nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti deve ritenersi *contra ius*;

che, pertanto, la determina n. 26 del 29 luglio 2015 impugnata è illegittima a disapplicazione nella parte in cui, sulla base dell'erronea premessa della "scadenza" dell'incarico attribuito al dr. La Rosa, prima del completamento del triennio, per effetto della decadenza del sindaco Collica, ha attribuito l'*interim* alla dr.ssa Bartolone;

che, di conseguenza, l'istante ha diritto ad essere reintegrato nelle funzioni di Comandante della Polizia Municipale, Dirigente del settore VIII del Comune di Barcellona P.G., fino al 31 dicembre 2016;

che sussiste, altresì, il *periculum in mora* sia per la naturale temporaneità dell'incarico in questione, sia in considerazione del fatto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario (statisticamente superiori a quattro anni in questo ufficio) pregiudicherebbero irrimediabilmente la posizione del ricorrente con il perdurare di una situazione antigiuridica che implica di fatto una inevitabile dequalificazione professionale del dipendente e un danno all'immagine, non risarcibili per equivalente;

che la domanda cautelare va quindi accolta, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.875, di cui 290 per esborsi;

P. Q. M.

ordina al Comune di Barcellona P.G. di reintegrare Carmelo La Rosa nell'incarico di Comandante della Polizia Municipale, Dirigente del settore VIII, fino al 31 dicembre 2016 e a rimborsargli le spese processuali, liquidate in euro 1.975, oltre spese generali, iva e c.p.a..

Barcellona P.G., 22 dicembre 2015.



Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro

